

P7_TA-PROV(2013)0099

La catena del valore mondiale del cotone

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulla sostenibilità nella catena del valore mondiale del cotone (2012/2841(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 206 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il protocollo n. 4 concernente il cotone allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati,
- viste le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare la convenzione n. 138 del 26 giugno 1973 sull'età minima per l'accesso al lavoro, la convenzione n. 182 del 17 giugno 1999 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, la convenzione n. 184 del 21 giugno 2001 sulla sicurezza e la salute in agricoltura, la convenzione n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, la convenzione n. 98 dell'8 giugno 1949 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, la convenzione n. 141 del 23 giugno 1975 concernente le organizzazioni di lavoratori agricoli e la convenzione n. 155 del 22 giugno 1981 concernente la sicurezza e la salute sul lavoro, nonché la convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo,
- visti il programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile (IPEC) e il programma UCW ("Understanding Children's Work" – capire il lavoro minorile),
- vista l'adesione dell'UE agli organismi internazionali per i prodotti di base (OIPB),
- visto l'esito della 71^a riunione plenaria del Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC), svoltasi dal 7 all'11 ottobre 2012,
- vista la risoluzione sul cotone adottata in occasione della 95^a sessione del Consiglio dei ministri ACP, svoltasi a Port Vila (Vanuatu) dal 10 al 15 giugno 2012,
- viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali¹ e sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali²,
- visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate³,
- viste le sue precedenti risoluzioni concernenti il commercio di prodotti di base, l'accesso alle materie prime, la volatilità dei prezzi sui mercati delle materie prime agricole, i mercati dei derivati, lo sviluppo sostenibile, le risorse idriche, il lavoro minorile e lo sfruttamento

¹ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

² GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

³ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

dei bambini nei paesi in via di sviluppo,

- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011¹, in cui rifiuta di dare la sua approvazione all'inclusione di un protocollo sui prodotti tessili nell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'UE e l'Uzbekistan sulla base di preoccupazioni legate al ricorso al lavoro minorile forzato nelle coltivazioni di cotone,
 - visti l'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite, la strategia europea sulle materie prime, la strategia dell'UE sulla responsabilità sociale delle imprese, la strategia dell'UE sullo sviluppo sostenibile, la coerenza delle politiche per lo sviluppo nonché il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia,
 - vista la dichiarazione della Commissione del 14 marzo 2013 sulla sostenibilità della catena del valore del cotone,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il cotone figura tra le colture più rilevanti in termini di utilizzazione dei suoli e costituisce un'importante fonte di occupazione come pure un'essenziale materia prima agricola non alimentare per le comunità rurali, i commercianti, l'industria tessile e i consumatori di tutto il mondo;
- B. considerando che il cotone è la fibra naturale più ampiamente utilizzata e viene coltivato in oltre 100 paesi, e che circa 150 Stati partecipano al commercio di cotone;
- C. considerando che circa 100 milioni di famiglie nelle zone rurali prendono parte alla produzione del cotone e che il settore cotoniero costituisce una fonte primaria di occupazione e di reddito per oltre 250 milioni di persone impegnate nelle diverse fasi di questa catena del valore agricolo, quali la produzione, la trasformazione, l'immagazzinamento e il trasporto;
- D. considerando che la produzione di cotone è dominata da Cina, India e Stati Uniti; che i più importanti esportatori sono Stati Uniti, India, Australia e Brasile, mentre i maggiori importatori sono Cina, Bangladesh e Turchia; che l'Uzbekistan è il quinto esportatore e il sesto produttore di cotone al mondo;
- E. considerando che la stragrande maggioranza delle importazioni di cotone in Bangladesh è utilizzata per la produzione di prodotti tessili e di abbigliamento destinati all'esportazione, pari all'80% delle esportazioni manifatturiere totali; che la maggior parte dei prodotti tessili e di abbigliamento prodotti in Bangladesh è esportata verso paesi sviluppati, in particolare negli Stati membri dell'UE, in Canada e negli Stati Uniti;
- F. considerando che nell'UE il cotone è coltivato su una superficie pari a 370 000 ettari da circa 100 000 produttori, situati prevalentemente in Grecia e in Spagna, che producono 340 000 tonnellate di cotone sgranato all'anno, corrispondenti all'1% della produzione mondiale di cotone sgranato;
- G. considerando che l'UE è diventata un esportatore netto di cotone nel 2009 e detiene una quota del mercato delle esportazioni pari al 2,8%; che la Turchia, l'Egitto e la Cina

¹ Testi approvati, P7_TA(2011)0586.

costituiscono le principali destinazioni delle sue esportazioni;

- H. considerando che nel 2011 il valore complessivo delle esportazioni dell'industria tessile e dell'abbigliamento dell'Unione è stato pari a 39 miliardi di EUR e che tale settore ha impiegato oltre 1,8 milioni di lavoratori in 146 000 aziende in tutta l'UE¹;
- I. considerando che l'impatto ambientale del cotone è accentuato dall'eccessivo utilizzo di pesticidi (pari al 7% del consumo mondiale), insetticidi (pari al 15% del consumo mondiale) e acqua, che provoca degrado e contaminazione dei suoli nonché perdita di biodiversità;
- J. considerando che la produzione mondiale di cotone deriva per la maggior parte da colture irrigue e che, di conseguenza, le risorse di acqua dolce sono soggette a una forte pressione; che il cotone contribuisce alle emissioni mondiali di insetticidi più di qualsiasi altra coltura;
- K. considerando che, attraverso il partenariato UE-Africa nel settore del cotone e altri programmi², l'UE è il principale fornitore di assistenza allo sviluppo legata al cotone e nel 2009 costituiva il primo importatore mondiale di prodotti tessili e di abbigliamento dai paesi meno sviluppati;
- L. considerando che la riforma del sistema delle preferenze generalizzate (SPG)³ dell'Unione rafforzerà gli incentivi nel quadro del regime SPG+ per il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e del lavoro, delle norme ambientali e delle norme in materia di buona governance;
- M. considerando che è difficile stimare la reale portata del lavoro minorile nella catena del valore del cotone a causa di informazioni incomplete e frammentarie;
- N. considerando che, secondo le stime dell'OIL, nel mondo vi sono oltre 215 milioni di bambini lavoratori, il 60% dei quali sono occupati nel settore agricolo⁴;
- O. considerando che, ai fini della presente risoluzione, viene preso in considerazione il lavoro minorile quale definito dall'OIL nella convenzione n. 138 sull'età minima per l'accesso al lavoro e nella convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;
- P. considerando che, in un'ampia maggioranza dei più importanti paesi produttori di cotone di tutto il mondo, si fa ricorso a diverse forme di lavoro minorile e forzato nei processi di

¹ "The EU-27 Textile and Clothing Industry in the year 2011" (Industria tessile e dell'abbigliamento nel 2011 nell'UE-27), Organizzazione europea del settore tessile e dell'abbigliamento (Euratex), 2011.

² Il valore totale degli aiuti allo sviluppo forniti al settore cotoniero africano dall'UE e dai suoi Stati membri dal 2004 ha superato i 350 milioni di EUR. Si vedano i dati dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'assistenza allo sviluppo nel settore del cotone, 31.5.2012.

³ Cfr. testi approvati del 13 giugno 2012, P7_TA(2012)0241.

⁴ OIL-IPEC (2011), "Global Child Labour Developments: Measuring Trends from 2004 to 2008" (Evoluzione del lavoro minorile a livello mondiale: valutazione delle tendenze dal 2004 al 2008).

coltivazione, raccolta della lanugine e dei semi e sgranatura del cotone¹;

- Q. considerando che non si può affrontare il problema del lavoro minorile e forzato nel settore del cotone e dei prodotti tessili senza tenere conto delle sue cause principali: povertà nelle zone rurali e assenza di fonti alternative di reddito, tutela insufficiente dei diritti dei minori, mancata istituzione di un sistema di istruzione obbligatoria per tutti i bambini, rigidità delle strutture e degli atteggiamenti predominanti a livello delle comunità;
- R. considerando che le condizioni di lavoro, in particolare le norme in materia di salute e di sicurezza e i salari, continuano a destare grande preoccupazione nel settore della produzione del cotone e della produzione di prodotti tessili e di abbigliamento, segnatamente nei paesi meno sviluppati e nei paesi in via di sviluppo; che dal 2006, nel solo Bangladesh, 470 persone hanno perso la vita in incendi scoppiati in imprese tessili;
- S. considerando che l'ICAC è composto da 41 paesi che partecipano alla produzione, al consumo e al commercio di cotone e si prefigge di aumentare la trasparenza del mercato del cotone conducendo un'opera di sensibilizzazione, promuovendo la cooperazione internazionale, raccogliendo dati statistici e fornendo informazioni tecniche e previsioni sui mercati del cotone e dei tessili;
- T. considerando che l'ICAC è uno dei pochi organismi internazionali per i prodotti di base cui l'Unione non ha ancora aderito, e che ne fanno attualmente parte sette Stati membri dell'UE;
- U. considerando che il cotone riveste un'importanza fondamentale per gli obiettivi dell'Unione in materia di scambi commerciali, sviluppo e agricoltura;
- V. considerando che l'adesione dell'UE all'ICAC consentirebbe di rafforzare la collaborazione sulle questioni concernenti il cotone, di migliorare la coerenza delle azioni dell'Unione e di aumentare la sua influenza nella definizione "dell'agenda del cotone";
- W. considerando che l'adesione all'ICAC permetterebbe all'Unione di avere un accesso migliore alle informazioni e alle consulenze analitiche e faciliterebbe altresì la creazione di collegamenti e partenariati tra il settore tessile, i produttori di cotone e le autorità pubbliche;
- X. considerando che il Parlamento europeo sarà chiamato a dare la propria approvazione all'adesione dell'Unione all'ICAC;
1. invita ad adoperarsi maggiormente per contrastare le misure che provocano distorsioni del commercio e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati sulle materie prime;
 2. esorta tutti i soggetti interessati del settore cotoniero a collaborare senza indugio per mezzo dell'ICAC onde ridurre drasticamente il degrado ambientale, in particolare per quanto concerne l'impronta idrica e l'uso di pesticidi e insetticidi; sottolinea che tali metodi di produzione non sostenibili compromettono le condizioni per la futura produzione di cotone; ritiene che l'adesione dell'Unione all'ICAC consentirà di elaborare con quest'ultimo un

¹ "Literature Review and Research Evaluation relating to Social Impacts of Global Cotton Production for ICAC Expert Panel on Social, Environmental and Economic Performance of Cotton - (SEEP)" (Esame della letteratura e valutazione della ricerca in merito alle ripercussioni sociali della produzione mondiale di cotone per il gruppo di esperti dell'ICAC sulla prestazione sociale, ambientale ed economica del cotone), luglio 2008.

programma di lavoro comune in tal senso;

3. sottolinea l'importanza di combattere le violazioni dei diritti dell'uomo e del lavoro come pure l'inquinamento ambientale lungo l'intera catena del valore del cotone, anche nel settore del tessile e dell'abbigliamento; auspica che l'ICAC metta a punto gli strumenti necessari per agevolare un monitoraggio indipendente da parte delle ONG delle violazioni dei diritti umani lungo l'intera catena del valore del cotone e chiede all'Unione, una volta membro dell'ICAC, di impegnarsi in tal senso;
4. pone l'accento sulla necessità di creare le condizioni adatte affinché i piccoli produttori dei paesi in via di sviluppo possano accedere alle principali catene del valore di cui beneficia l'industria tessile e dell'abbigliamento dell'UE, migliorare la propria posizione nella catena del valore cotone-tessile-abbigliamento e cogliere le potenzialità offerte dal cotone biologico e dal cotone equo e solidale; invita la Commissione a valutare le modalità in cui la legislazione europea in materia di appalti pubblici può sostenere la diffusione del cotone equo e solidale;
5. esorta la Commissione, nel contesto dei negoziati sugli accordi di partenariato economico e dei piani di sviluppo nazionale previsti dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo, ad adoperarsi maggiormente per sostenere le strategie nazionali e regionali nel settore del cotone nei paesi meno sviluppati (PMS) produttori di cotone;
6. condanna fermamente il ricorso al lavoro minorile e al lavoro forzato nelle coltivazioni di cotone;
7. ritiene che solo un quadro olistico e coordinato, in cui si affrontino le cause all'origine del lavoro minorile e del lavoro forzato e siano attuate misure a lungo termine, potrà condurre a una maggiore sostenibilità della catena del valore del cotone; invita, nonostante ciò, l'UE a prendere in seria considerazione le denunce di schiavitù o di lavoro forzato nella catena di approvvigionamento del cotone e a rispondervi con sanzioni appropriate;
8. sottolinea che la sostenibilità del settore cotoniero dipende dai produttori, commercianti, fornitori di fattori di produzione, fabbricanti di prodotti tessili, dettaglianti, marchi, governi, società civile e consumatori; mette in evidenza che i sistemi di commercio equo e solidale consentono una cooperazione più stretta tra consumatori e produttori, anche nel settore del cotone, e invita la Commissione a valutare le competenze e le migliori prassi in tale ambito;
9. chiede a tutti i paesi produttori di cotone di creare un contesto favorevole a un controllo e a una comunicazione adeguati delle condizioni di lavoro nel settore cotoniero da parte del governo, dell'industria, delle ONG indipendenti e delle organizzazioni sindacali, nonché di sostenere le organizzazioni di agricoltori e i sindacati negli sforzi profusi per aumentare il livello dei redditi e migliorare le condizioni di lavoro nelle coltivazioni di cotone; sottolinea la necessità che il lavoro in prima linea nell'industria del cotone garantisca a chi lo compie un tenore di vita dignitoso e la redistribuzione dei benefici che detto lavoro ha fruttato ai paesi produttori di cotone;
10. valuta positivamente le iniziative multilaterali volte ad aumentare la sostenibilità della catena del valore del cotone e dei prodotti tessili, tra cui "Better Cotton Initiative" (BTI), "Cotton Made in Africa" e "Global Organic Textile Standard" (GOTS);
11. esorta i paesi che non l'abbiano ancora fatto a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite

sui diritti del fanciullo come pure le convenzioni dell'OIL n. 138, 182, 87, 98, 141 e 155, e ad attuarle quanto prima; ritiene che i governi debbano adottare tutte le politiche appropriate per favorire la sensibilizzazione in merito alle norme vigenti a livello nazionale e internazionale in materia di lavoro minorile e alle principali convenzioni dell'OIL lungo tutta la catena di produzione del cotone;

12. ricorda che le preferenze concesse a titolo del sistema delle preferenze generalizzate dell'Unione, che costituisce il suo principale strumento di politica commerciale per la promozione dei diritti fondamentali dell'uomo e del lavoro e dello sviluppo sostenibile, possono essere temporaneamente revocate in caso di violazioni gravi e sistematiche dei diritti fondamentali dell'uomo e del lavoro sanciti dalle principali convenzioni delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione internazionale del lavoro; sottolinea la responsabilità delle imprese europee di rispettare tali norme nelle rispettive catene di approvvigionamento;
13. pone l'accento sull'importanza del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+);
14. invita la Commissione a studiare un efficace meccanismo di tracciabilità dei beni prodotti facendo ricorso al lavoro minorile o al lavoro forzato e a presentare, se del caso, al Parlamento europeo una proposta legislativa in materia;
15. chiede al Consiglio di adottare una decisione in merito alle modalità di adesione all'ICAC, consentendo all'Unione di aderirvi nel quadro della competenza esclusiva;
16. invita i partecipanti della catena del valore del cotone ad astenersi dall'adottare misure unilaterali quali i divieti di esportazione, a impegnarsi per aumentare la trasparenza e il coordinamento onde ridurre la volatilità dei prezzi e i margini di speculazione nonché ad adoperarsi per assicurare la tracciabilità del commercio di fibra di cotone sul mercato libero;
17. ritiene importante salvaguardare la produzione di cotone nell'UE rafforzando le misure transitorie di ristrutturazione per le regioni più colpite;
18. invita l'ICAC a valutare periodicamente, attraverso il proprio gruppo di esperti sulla prestazione sociale, ambientale ed economica del cotone (SEEP), le ripercussioni sociali e ambientali della produzione di cotone e a divulgare i risultati;
19. invita l'ICAC a prendere in considerazione la possibilità di creare un efficace sistema mondiale di etichettatura dei prodotti per assicurare che in nessuna fase della catena di approvvigionamento e del processo di produzione sia stato fatto ricorso al lavoro minorile o al lavoro forzato;
20. esorta la Repubblica popolare cinese, il più grande mercato del cotone dotato delle maggiori riserve del prodotto, a considerare di aderire all'ICAC e ad assumere un ruolo costruttivo nel settore cotoniero; invita altresì la Repubblica popolare cinese a combattere con decisione il ricorso al lavoro minorile e al lavoro forzato nel settore del cotone e del tessile;
21. invita la Commissione a:
 - i. riferire periodicamente al Parlamento in merito al suo operato e alle sue attività in seno agli organismi internazionali per i prodotti di base, tra cui l'ICAC;

- ii. avvalersi appieno delle potenzialità offerte dall'adesione all'ICAC per cercare di aumentare la trasparenza del mercato nell'industria del cotone e dell'abbigliamento e di rafforzare la sostenibilità;
 - iii. reagire prontamente a ogni eventuale restrizione alle esportazioni di cotone come pure ad altre azioni suscettibili di provocare un'eccessiva volatilità dei prezzi;
 - iv. continuare a garantire che le voci dei coltivatori, delle imprese di sgranatura, dei commercianti e dei ricercatori nel settore del cotone in Europa siano ascoltate;
 - v. migliorare il coordinamento, la raccolta di dati statistici, le attività di previsione, la condivisione delle informazioni e il monitoraggio nella catena di approvvigionamento e nella catena del valore del cotone a livello mondiale;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché all'ICAC, all'OIL, all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), alla Banca mondiale, all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e al governo della Repubblica popolare cinese.